

Regio decreto 15 settembre 1922 n.1356

Estensione alle nuove provincie della legge e del regolamento doganale vigenti nel regno

(in GU n.255 del 30 ottobre 1922)

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art.4)¹ e 19 dicembre 1920, n.1778 (art.3)²;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, col ministro del tesoro e col ministro per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo 1

Ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n.1322, e 19 dicembre 1920, n.1778, sono estese, con le varianti di cui agli articoli seguenti:

- a) le disposizioni del testo unico delle leggi doganali approvate con regio decreto 26 gennaio 1896, n.20³, con le successive modificazioni e aggiunte portate dalle leggi 30 giugno 1908, n.303; 17 luglio 1910 n.516; 17 luglio 1910, n.519; 12 luglio 1912, n.812; e dal regio decreto 22 gennaio 1922, n.200 (articoli 8 e 11);
- b) le disposizioni del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n.65⁴, con le modificazioni ed aggiunte portate dai regi decreti 24 febbraio 1910, n.102, e 19 ottobre 1916, n.1460.

Nei territori di cui al comma precedente non sono compresi i territori dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al regno, per i quali continueranno ad osservarsi le norme legislative e regolamentari attualmente vigenti, fino a quando non entreranno in vigore le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1921, n.295.

Il luogo, l'ordine e la classe delle dogane, previsti dall'art.2 del testo unico 26 gennaio 1896, n.20, sono stabiliti per le nuove province, dalla tabella A) annessa al presente decreto. Per quant'altro dispone l'ultimo comma dell'art.2 anzidetto e per la istituzione di sezioni, anche in sostituzione delle attuali espositore, sarà provveduto con decreti reali, su proposta del ministro delle finanze.

Articolo 2

Fino a quando non sarà istituito nelle nuove province il servizio della cassa depositi e prestiti il deposito di cui all'art.11 della legge doganale sarà eseguito secondo le norme attualmente vigenti per i depositi giudiziari.

Articolo 3

Alla disposizione dell'art.116 della legge doganale, fino a quando continueranno a funzionare nelle nuove province i giudizi di finanza attualmente esistenti, è sostituita la seguente: "Le multe e le altre pene che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali sono applicate dalle autorità competenti secondo le disposizioni del codice penale di finanza e secondo le norme di procedura tuttora vigenti nelle nuove province."

Per la decisione delle contravvenzioni in sede amministrativa saranno osservate le disposizioni estese col presente decreto.

Articolo 4

Le importazioni e le esportazioni temporanee, sono regolate dal testo unico 18 dicembre 1913, n.1453⁵, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 6 aprile 1922, n.547⁶, che col presente vengono estese.

In via transitoria il ministero delle finanze è autorizzato a mantenere le disposizioni attualmente vigenti in materia nelle nuove province.

¹ La legge 26 settembre 1920, n.1322 ha convertito il RDL 6 ottobre 1919, n.1804 recante "Approvazione del Trattato concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano e annessione al regno dei territori attribuiti all'Italia": Art.4 "Il governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo statuto e le altre leggi del regno e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle colla legislazione vigente in quei territori e in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali".

² Legge 19 dicembre 1920, n.1778 "Approvazione del Trattato di Rapallo concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni": Art.3 "Il governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo statuto e le altre leggi del regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali" (GU n.300 del 21.12.1920), legge abrogata dall'All.1, n.8979, del DL 22 dicembre 2008 n.200 "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" (s.o. n.282 alla GU n.298 del 22.12.2008) conv. in legge 18 febbraio 2009, n.9 (s.o. n.25 alla GU n.42 del 20.02.2009).

³ RD 26 gennaio 1896, n.20 "Approvazione del testo unico delle leggi doganali" (GU RU n.00020-00060 del 21.02.1896).

⁴ RD 13 febbraio 1896, n.65 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali".

⁵ RDL 18 dicembre 1913, n.1453 "Da convertirsi in legge, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e gli dà il titolo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee" (GU n.22 del 28.01.1914); Legge 17 aprile 1925, n.473 "Per la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, emanati sino al 23 maggio 1924" (GU n.104 del 05.05.1925).

⁶ RD 6 aprile 1922, n.547 "Col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione del testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con l'art.1 del Regio decreto 18 dicembre 1813, n.1453" (GU n.103 del 02.05.1922).

Articolo 5

Fino a quando non sarà istituito nelle nuove province il servizio della cassa depositi e prestiti, il deposito cauzionale al quale sono obbligati gli spedizionieri, ai termini dell'art.35 del regolamento doganale, sarà eseguito presso una intendenza di finanza del Regno, o presso l'amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti. Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto esercitino funzioni analoghe a quelle degli spedizionieri contemplate dagli art.35 e seguenti del regolamento, secondo le norme del cessato regime, potranno continuare ad esercitarle, ma entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno chiedere all'autorità provinciale di finanza l'approvazione per tale continuazione di esercizio. La detta autorità rilascerà una speciale autorizzazione, secondo le norme che saranno impartite dal ministero delle finanze.

Articolo 6

I diritti liquidati e non pagati dai contribuenti e gli altri previsti dall'art.93 del regolamento doganale saranno riscossi con la procedura vigente nelle nuove province per i risarcimenti doganali. Con la procedura vigente nelle nuove province sarà pure provveduto all'alienazione degli oggetti caduti in confisca, di cui all'articolo 337 del regolamento doganale.

Articolo 7

Le avarie di cui all'art.100 del regolamento saranno comprovate secondo le norme di diritto commerciale e marittimo vigenti nelle nuove province.

Articolo 8

Agli articoli 102 e 148 del regolamento doganale sono da considerarsi non scritti i riferimenti al Codice per la marina mercantile fino a quando il Codice stesso non sarà stato esteso alle nuove province.

Articolo 9

Le controversie di cui all'art.212 del regolamento doganale saranno regolate dai decreti 9 aprile 1911, n.330⁷, e 19 aprile 1911, n.1270, già estesi alle nuove province con l'art.4 del R. decreto 7 marzo 1920, n.366⁸.

Articolo 10

L'ultimo comma dell'art.340 del regolamento non sarà applicabile fino a quando non saranno estese alle nuove province le disposizioni vigenti nel vecchio territorio del Regno sulle polveri piriche ed altre materie esplodenti.

In via transitoria saranno seguite le norme finora applicate nel caso previsto dal detto ultimo comma.

Articolo 11

Sono mantenute tutte le disposizioni vigenti a favore dei punti franchi delle nuove province e quelle riguardanti i depositi doganali fuori dei punti franchi (magazzini di contamento), il credito doganale pel pagamento dei dazi e accessori, ed il cabotaggio.

Le norme esecutive che potranno occorrere saranno stabilite con decreti del ministro delle finanze.

Per quanto concerne l'istituto del credito doganale tali decreti saranno emanati di concerto col ministro del tesoro.

Articolo 12

In applicazione del concetto di mantenimento delle norme vigenti per i punti franchi, l'immissione delle merci nei punti franchi è ritenuta equivalente all'uscita dal territorio nazionale.

Le liste di carico compilate dai magazzini generali di Trieste per le merci assegnate ad altra dogana o in transito sono ritenute equivalenti a quelle previste dal regolamento doganale per le spedizioni con le ferrovie.

Articolo 13

Con provvedimenti del ministero delle finanze, sentito l'ufficio centrale nuove province, saranno estese alle nuove province le istruzioni sulle scritture doganali, sui contrassegni doganali e tutti gli altri provvedimenti amministrativi vigenti nelle altre province del regno pel funzionamento dei servizi doganali, e potranno essere mantenuti in vigore, transitoriamente, i sistemi di scritturazione attualmente ammessi.

Competono all'autorità provinciale di finanza le facoltà demandate alle intendenze di finanza dalla legge doganale, dal regolamento e da ogni altra disposizione estesa.

Le altre facoltà saranno esercitate dal ministro delle finanze, dal direttore superiore di dogana e dagli organi dipendenti, secondo l'ordinamento vigente nelle altre province del regno.

Il ministero delle finanze potrà delegare facoltà ad esso riservate ai commissari generali civili e alle autorità provinciali di finanza.

⁷ RD 9 aprile 1911, n.330 sul Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali.

⁸ RDL 7 marzo 1920 n.366, che estende ai territori occupati della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina la tariffa dei dazi doganali del Regno.

Articolo 14

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme estese con l'art.1 del presente decreto, in quanto non siano mantenute in vigore dai successivi articoli del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore nel primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

Tabella A - Tabella di classificazione degli uffici doganali delle nuove province

<i>Venezia Giulia</i>	<i>ord.</i>	<i>classe</i>
Tarvisio (Tharvis)	1 [^]	2 [^]
Porticina (Thörl)	2 [^]	1 [^]
Radice (Radece)	2 [^]	1 [^]
Gorizia	1 [^]	2 [^]
Piedicolle (Podberdo)	2 [^]	1 [^]
Cervignano	2 [^]	2 [^]
Grado	2 [^]	2 [^]
Monfalcone	2 [^]	1 [^]
Trenta	2 [^]	3 [^]
Cà Tommasu (Pri Tomezu)	2 [^]	3 [^]
Podpletschan	2 [^]	3 [^]
Podianischan	2 [^]	3 [^]
Trieste	1 [^]	1 [^]
Muggia	2 [^]	1 [^]
Capodistria	2 [^]	1 [^]
Isola	2 [^]	1 [^]
Pirano	2 [^]	1 [^]
Postumia (Postojna)	1 [^]	2 [^]
Cacciavaz-Planina	2 [^]	1 [^]
Kalce	2 [^]	3 [^]
Codovizza (Godovic)	2 [^]	3 [^]
Trata	2 [^]	3 [^]
Bresnik	2 [^]	3 [^]
Leskova-Dolina	2 [^]	3 [^]
Pola	1 [^]	1 [^]
Umago	2 [^]	3 [^]
Cittanuova	2 [^]	3 [^]
Parenzo	2 [^]	1 [^]
Rovigno	2 [^]	1 [^]
Fasana	2 [^]	3 [^]
Cherso	2 [^]	1 [^]
Lussimpiccolo	2 [^]	1 [^]
Porto Albona (Rabaz)	2 [^]	2 [^]
Laurana	2 [^]	2 [^]
Abbazia	2 [^]	1 [^]
Volosca	2 [^]	1 [^]
Fiume (internazionale)	1 [^]	2 [^]
Preluca-Mattuglie	2 [^]	1 [^]
Jusici	2 [^]	1 [^]
Clana	2 [^]	3 [^]
Cabransca	2 [^]	3 [^]

<i>Venezia Trentina</i>	<i>ord.</i>	<i>classe</i>
Trento	1 [^]	1 [^]
Rovereto	2 [^]	1 [^]
Bolzano	1 [^]	2 [^]
Fortezza	1 [^]	2 [^]
Brennero	1 [^]	2 [^]
Innichen	2 [^]	1 [^]
Merano	2 [^]	1 [^]
Tubre (Taufers)	2 [^]	2 [^]
Rezia (Reschen)	2 [^]	1 [^]